

Direzione Acquisti

RETTIFICA

**Oggetto: Procedura aperta n. DAC.0067.2022 per la Fornitura con posa in opera di n° 2 gru a ponte in sostituzione di n° 2 gru a ponte obsolete presso l'Officina Nazionale Armamento di Pontassieve
CIG 91902756D8**

RETTIFICA ALLO SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVI ALLEGATI

Lo Schema di Contratto posto a base di gara viene integrato come di seguito precisato:

- Viene inserito il nuovo ARTICOLO 11 BIS rubricato “*APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL’UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTP*”

“ARTICOLO 11 BIS”

APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL’UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI

1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono “misure restrittive” in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente “misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”.

L’Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:



a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022:

- i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;*
- ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.*

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà



per RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..”

Tutti gli altri articoli restano invariati.

- **Viene integrato ALLEGATO 1 allo Schema di Contratto** “*Dichiarazione dell'Appaltatore allegata alla presente Convenzione, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.*”: con il richiamo al nuovo art. 11 bis “**APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI**”

RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA

Il Punto **Q) AVVERTENZE PARTICOLARI** viene integrato come di seguito specificato:

Misure restrittive Russia/Bielorussia:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) 2022/576 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, si evidenzia che è vietato aggiudicare contratti di appalto a:

- a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;*
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure*
- c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.”*



In conseguenza delle integrazioni sopra elencate, nell'Area visibile ai Fornitori della singola FDO del Portale Acquisti sono stati pubblicati i seguenti documenti, che annullano e sostituiscono quelli precedentemente pubblicati:

- lo Schema di Contratto di cui all'allegato 3 al Disciplinare di gara, denominato "Schema di Contratto_new".
- l'Allegato1. allo Schema di Contratto denominato "Clausole vessatorie_new".
- il Disciplinare di gara, denominato "Disciplinare di gara_new"

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di Affidamento
Luca Lancieri